

## **COMUNE DI PALERMO**

## Area degli Organi Istituzionali

Ufficio Segreteria Generale

Piazza Pretoria, 1 tel. 0917402334 - fax 0917402270 e-mail: vicesegretariogenerale@comune.palermo.it

PEC: protocollo@cert.comune.palermo.it

Prot. n.

Responsabile del Procedimento: Funzionario Amministrativo Dott. Calogero Miserendino (c.miserendino@comune.palermo.it)

OGGETTO: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (G.U.R.I. n. 132 del 08/06/2016). Nuovi obblighi titolari di incarichi dirigenziali. Circolare.

Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017.

e-mail

tutti i Dirigenti A dirigenti@comune.palermo.it

Segretario Generale e p.c. Al

segretariogenerale@comune.palermo.it

Nucleo di Valutazione Al

nucleodivalutazione@comune.palermo.it

Responsabile per la Pubblicazione Al g.marchese@comune.palermo.it

innovazionetecnologica@comune.palermo.it

Come è noto con la delibera n. 382 del 12/04/2017<sup>1</sup> l'ANAC, mutando il proprio precedente avviso in subiecta materia, già espresso con la delibera n. 241/2017 ha ritenuto di tornare sui suoi passi.

In tale atto il Consiglio dell'Autorità ha deliberato quanto segue: "di sospendere l'efficacia della delibera n. 241/2017 Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs.33/2013 << Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi, politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali>> come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016, limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co.1, lett. c) ed f) del d.lgs. n.33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in attesa della definizione di merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore".

L'operato dell'Autorità trova la sua ragion d'essere nell'Ordinanza Cautelare n.1030/2017 emanata dal TAR Lazio<sup>2</sup>. In tale atto il collegio motivava la sospensione della pubblicazione dei dati in argomento, rilevando: "la consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l'irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui é causa".

L'Autorità, inoltre, ha richiamato a supporto della propria decisione le argomentazioni contenute nel parere dell'Avvocatura di Stato rese in data 10 aprile 2017, ove si "consigliava di

<sup>2</sup> Allegata.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Che ad ogni buon fine si allega.

non rimuovere gli effetti della sospensiva concessa dal TAR, a prevenzione di una possibile esposizione dell'amministrazione a future domande risarcitorie".

Alla luce di quanto esposto si ritiene di doversi adottare, con l'urgenza che il caso richiede, le misure che seguono.

Gli uffici competenti ai sensi del vigente Piano Trasparenza alla pubblicazione dei dati concernenti i Dirigenti, in conformità a quanto deliberato dall'Autorità sospenderanno la detta pubblicazione "<u>limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1, lett. c)</u> ed f) del d. lgs. n. 33/2013".

Rimangono, pertanto, fermi i restanti obblighi all'uopo previsti dalla normativa vigente in materia di Trasparenza, ed in particolare si fa riferimento al contenuto del comma 1 ter dell'art. 14 in commento.

Stante l'attuale fase di incertezza determinata in merito dalla decisione dell'Autorità, si ritiene opportuno che i signori Dirigenti producano, comunque, i dati richiesti con le nostre precedenti circolari agli uffici competenti alla loro ricezione, che, come già chiarito, si asterranno dal pubblicarli nei limiti sopra esposti, ovvero provvederanno alla loro rimozione, nell'attesa di ulteriori elementi chiarificatori.

Si ritiene, infatti, condivisibile quanto sottolineato dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Umane, che, correttamente afferma come "rimanga fermo il regime sanzionatorio previsto dall'art.47 del suddetto decreto anche nel caso di inadempimento parziale delle comunicazioni da effettuare".

Pertanto, si invitano le SS.LL. a voler trasmettere in formato PDF aperto i dati già richiesti (ovviamente qualora non abbiano già provveduto).

Quanto sopra, sulla scorta della circostanza che la normativa per cui è causa ad oggi rimane pienamente in vigore, non risultando scalfita in alcun modo, in conformità a quelli che sono i principi generali concernenti le fonti del diritto, né dall'ordinanza del TAR menzionata, né dalla revoca (tra l'altro parziale) della delibera n. 241/2017 dell'ANAC, operata da quest'ultima, nella quale l'organo in parola si limitava a fornire un'autorevole interpretazione delle norme in questione.

Ovviamente, ragioni di prudenza, impongono allo scrivente, nella qualità di Responsabile per la Trasparenza, di operare nel senso sopra esposto al fine di evitare ogni e qualsivoglia danno all'erario dell'ente, prodotto da eventuali richieste risarcitorie che potrebbero essere avanzate dai soggetti i cui interessi vengano lesi dalla pubblicazione dei dati di che trattasi.

Cordiali saluti.

Il Vice Segretario Generale n.q. di Responsabile per la Trasparenza Dott, Serafino Di Peri